



Roma Capitale Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti

Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI, A NORMA
DELL'ART.54 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I., FINALIZZATO
ALL'ESECUZIONE DI OPERE CIVILI E SEGNALETICA STRADALE
NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLE INTERSEZIONI STRADALI A MASSIMO RISCHIO - BLACK
POINT" NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

CA9PITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Direzione Ingegneria





SOMMARIO

1	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
2	AMMONTARE E FORMA DELL'ACCORDO QUADRO	5
3	CALCOLO INCIDENZA E COSTO DELLA MANODOPERA	6
4	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	6
4.1	Ambiti di attuazione e primi contratti applicativi	6
5	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	9
6	QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE	9
7	DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	10
8	MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI	12
9	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO	13
9.1	OSSERVANZA DEL C.S.A. E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	13
9.2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	13
9.3	COPERTURE ASSICURATIVE	14
9.4	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	14
9.5	RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'APPALTATORE	15
10	CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI	15
10.1	DIRETTORI OPERATIVI E ISPETTORI DI CANTIERE	18
10.2	PENALI	19
10.2.1	Inosservanza della normativa vigente in materia di aperture cavi	20
10.2.2	Inosservanza delle disposizioni della D.L. e del Coordinatore per la Sicurezza	20
10.2.3	Mancato rispetto degli oneri dell'appaltatore	20
10.3	CAUSE DI RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO	20
10.4	SICUREZZA DEI LAVORI	21
10.5	ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO	22
10.6	CONTO FINALE	24





10.7 COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	24
10.8 RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	25
10.9 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ	30
10.10 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	31
10.11 ASSICURAZIONE	31
10.12 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE	32
10.13 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE	32
10.14 RINVENIMENTI	32
10.15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
10.15.1 Riserve	33
10.15.2 Definizione delle controversie	33
10.16 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI	33
10.17 PERIODO DI GARANZIA	34
11 REQUISITI DEI MATERIALI E PRESCRIZIONI TECNICHE	35
12 ELENCO ELABORATI	35





1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro (AQ) ha per oggetto l'esecuzione delle attività e provviste occorrenti per dare completamente ultimati i lavori stradali per la messa in sicurezza delle "intersezioni stradali a massimo rischio - Black Point" nel territorio di Roma Capitale. Detti interventi prevedono nuove discipline di traffico su varie infrastrutture stradali, sia di viabilità principale che locale, a seconda delle necessità che saranno individuate nel periodo di riferimento.

A titolo indicativo e non esaustivo, le attività di cui all'oggetto del presente AQ consistono in:

- Cancellazione di segnaletica orizzontale esistente;
- Smantellamento di segnaletica verticale esistente;
- Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale;
- Realizzazione di nuova segnaletica verticale;
- Demolizione e ripristino di cigli danneggiati, cordoli, scivoli per disabili, caditoie/bocche di lupo, griglie;
- Demolizione di marciapiedi esistenti;
- Demolizione di porzioni di pavimentazione stradale;
- Adeguamento impianti semaforici esistenti;
- Realizzazione di nuovi impianti semaforici;
- Realizzazione di nuovi cigli e isole spartitraffico;
- Realizzazione di nuovi scivoli per disabili, messa in quota chiusini, installazione parapetonali;
- Realizzazione di nuovi marciapiedi;
- Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali;

Gli interventi potranno aver luogo sia su tratti stradali di nuova realizzazione che esistenti, soggetti alla modifica o istituzione di nuove discipline di circolazione e sosta da parte del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti o altri enti preposti. La proporzione tra opere civili e segnaletica stradale varierà in ragione degli specifici ambiti di attuazione delle nuove discipline di traffico ovvero in ragione delle caratteristiche specifiche della singola area da mettere in sicurezza e delle scelte progettuali adottate. Si rimanda all'Allegato 1 - Relazione Tecnica per una più dettagliata descrizione delle modalità operative e prescrizioni tecniche.

L'AQ prevede l'affidamento delle opere da realizzare attraverso contratti applicativi.

I contratti applicativi saranno stipulati a seguito delle varie successive richieste e conseguenti approvazioni dei progetti da parte di Roma Capitale, che dovrà provvedere altresì al relativo finanziamento.

L'esecuzione dei lavori deve sempre e comunque essere condotta a regola dell'arte: l'Appaltatore si impegna alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, al rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a garantire l'esecuzione contemporanea di 3 ambiti di intervento (che potranno essere affidati sia con un unico contratto applicativo sia con 3 distinti contratti applicativi), come meglio di seguito specificato.





2 AMMONTARE E FORMA DELL'ACCORDO QUADRO

RSM Stipulerà con gli aggiudicatari un Accordo Quadro di importo complessivo pari ad Euro 5.250.000,00 (Euro cinquemilioniduecentocinquantamila/00), compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA.

Nel corso di validità dell'Accordo Quadro, per ogni contratto applicativo, RSM elaborerà il progetto esecutivo, completo di Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ed il relativo computo metrico estimativo, che sarà redatto, sulla base dei singoli prezzi di cui all'Allegato 2 al presente Capitolato Speciale "Elenco Prezzi Unitari", al netto del ribasso d'asta espresso in gara dall'appaltatore.

L'importo dell'AQ rappresenta l'importo massimo delle opere che dovranno essere espletate dagli OE selezionati, in esecuzione dei singoli contratti applicativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, da contabilizzare applicando il ribasso unico quotato in sede di gara.

Tale importo massimo è comprensivo dei costi della sicurezza, di cui all'Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008, non soggetti a ribasso da parte dell'offerente e valutati, per ciascun contratto applicativo, con uno specifico computo metrico estimativo nel corrispondente PSC.

Le categorie di lavoro da eseguire sono sotto elencate, unitamente al loro ammontare determinato sulla base dei prezzi dell'allegato 2 "Elenco Prezzi Unitari", di cui al Capitolo 12 del presente Capitolato.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura, previa deduzione del pattuito ribasso d'asta, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili (al netto di quanto previsto dalla normativa vigente circa le modalità di riconoscimento dell'incremento prezzi). Pertanto comprendono:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

Per le voci non espressamente contenute nell'elenco prezzi sopra indicato, si fa riferimento "Tariffa dei prezzi - Regione Lazio 2012" adottata con Del.ne di Giunta Capitolina n. 197 dell'8 maggio 2013 e successivamente aggiornata dalla Giunta Regionale della Regione Lazio, con Deliberazione del 26 luglio 2022, n. 640, ha approvato l'Aggiornamento e revisione della Tariffa dei prezzi, Edizione Luglio 2022, per le opere pubbliche





edili ed impiantistiche del Lazio" con successiva rettifica approvata con Deliberazione del 7 dicembre 2022, n. 1148, in particolare per quanto concerne:

TABELLA A - Opere edili, riguardante le voci 12.01.2 - 12.01.3– 12.01.4, nell'invarianza dei relativi prezzi.

TABELLA B - Opere stradali e infrastrutture a rete, riguardante le voci 2.4.6a – 2.4.6b – 2.4.6c – 2.4.6d – 2.4.6e – 2.4.6f -2.4.6g – 2.4.6h – 2.4.6i – 2.4.6l – 2.4.6m.

Le Categorie SOA previste nell'Accordo Quadro sono le seguenti:

- OG03 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (prevalente): €4.900.000,00;
- OS10 Segnaletica stradale non luminosa (scorporabile): € 350.000,00

Si precisa che la suddetta suddivisione degli importi tra le due Categorie è indicativa, scaturendo dagli studi tecnici preliminari effettuati sugli interventi selezionati e programmati, che hanno prodotto un elenco di tratti e di intersezioni stradali da sottoporre, in buona parte, alle successive elaborazioni progettuali. Pertanto, fermo restando l'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro, la specifica ripartizione degli importi tra le due Categorie indicate conseguirà alla redazione, per i singoli interventi, dei successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nell'ambito dei relativi computi metrici estimativi.

3 CALCOLO INCIDENZA E COSTO DELLA MANODOPERA

Per l'incidenza percentuale della mano d'opera si fa riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11.12.1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17.02.1978 n° 93 e s.m.i.:

INCIDENZA MANODOPERA	Importo totale	Incidenza percentuale	Importo
Lavori	€ 5.250.000,00	24,32 %	€ 1.276.800,00

4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata complessiva del presente accordo sarà di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ovvero durata inferiore qualora si esaurisse anticipatamente l'importo complessivo precedentemente indicato.

Qualora alla scadenza del periodo di validità dell'accordo quadro, RSM non avesse stipulato contratti applicativi per un ammontare pari all'importo complessivo dell'accordo, l'Aggiudicatario non avrà alcun titolo per accampare qualsivoglia pretesa.

4.1 Ambiti di attuazione e primi contratti applicativi

Si fornisce di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, un elenco dei possibili ambiti di attuazione che potranno essere inclusi nei primi contratti applicativi.





Gli ambiti possono riguardare sia intersezioni isolate che aree diffuse o cluster di più intersezioni poste le une a ridosso dell'area di influenza dell'altra. L'individuazione di tali ambiti di intervento è subordinata a formale approvazione da parte del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale.

Per ragioni meramente funzionali, gli ambiti sono stati raggruppati in Lotti funzionali, di numerosità variabile.

Il primo lotto (Lotto 1) è costituito da 4 ambiti di intervento, per i quali sono già stati sviluppati i progetti definitivi ed esecutivi, o sono in fase di completamento questi ultimi.

- BP001 Via Cristoforo Colombo - Via del Canale della Lingua: X Municipio, copre le intersezioni Via Cristoforo Colombo - Via del Canale della Lingua (41.73637381247955, 12.345665117448988) e Via Cristoforo Colombo - Via Bertoloni (41.73787889742488, 12.347895440581949) ed immediate circostanze;
- BP002: Via Cardinal Pacca - Via del Casale di San Pio V: XIII Municipio, copre la tutta Via Cardinal Pacca (41.89226287243838, 12.430845605605496) tra Via del Casale di San Pio V e Via Aurelia Antica, intersezioni escluse
- BP005: Via Nomentana - Via del Casale di S. Basilio: IV Municipio copre le intersezioni Via Nomentana - Via del Casale di S. Basilio (41.94644241881037, 12.565810137864768), Via Nomentana - Via Diego Fabbri (41.94546270129161, 12.563289241498815), Via Diego Fabbri - Via Alessandro de Stefani (41.94417984116192, 12.564461379595503), Via Diego Fabbri - Via Tino Buazzelli (41.94268683162213, 12.568070584749119)
- BP006: Via Nomentana - Corso Trieste - Via Lazzaro Spallanzani: Il Municipio copre le intersezioni Via Nomentana - Corso Trieste (41.914280570596034, 12.508592195849273), Via Nomentana - Via Zara (41.91516576854336, 12.509858109698524), Via Alessandria - Via Zara (41.91511191904005, 12.507579476529889)

Potranno far parte dei primi contratti applicativi tutti gli ambiti del Lotto 1, con esclusione del BP006 in corso di realizzazione, secondo quanto sarà concordato con Roma Capitale.

Il secondo lotto (Lotto 2) è costituito da ulteriori 4 ambiti di intervento, per i quali sono in fase di affidamento le attività di progettazione, a partire dai PFTE.

- BP003 - Via Cristoforo Colombo – Piazzale Venticinque Marzo 1957: IX Municipio, copre l'intersezione di Via Cristoforo Colombo con Viale dell'Oceano Atlantico e Viale dell'Oceano Pacifico (41.81837498592494, 12.46293568224782) ed immediate circostanze;
- BP004 - Via Cristoforo Colombo – Via Pindaro – Via Wolf Ferrari: X Municipio, copre l'intersezione di Via Cristoforo Colombo con Via Wolf Ferrari e Via Pindaro (41.754859643431935, 12.36975557479398) ed immediate circostanze;
- BP007 - Via Cristoforo Colombo – Via Federici – Via Padre Semeria: VIII Municipio, copre le intersezioni Via Cristoforo Colombo con Via Cesare Federici e Via Padre Semeria (41.8637516198047, 12.497446388711131) ed immediate circostanze;





- BP008 - Via Cristoforo Colombo – Piazzale dell'Agricoltura: IX Municipio, copre la Via Via Cristoforo Colombo nel tratto indicativamente compreso tra il sovrappasso di Via delle Tre Fontane (41.83912925911988, 12.473720982889667) e Piazzale delle Nazioni Unite (41.8350583890843, 12.471612866132434);

Non appena sarà concluso l'iter progettuale, con approvazione formale dei progetti esecutivi da parte di Roma Capitale, si procederà a contrattualizzarne la realizzazione, previo reperimento dei relativi finanziamenti a carico di Roma Capitale.

Al momento della redazione del presente Capitolato, sono ancora in corso di definizione con Roma Capitale la composizione e la numerosità dei Lotti successivi al Lotto 2.





5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto viene aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello stabilito a base di gara, determinato mediante il **ribasso unico percentuale dei prezzi unitari**, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 "Decreto Semplificazioni secondo le specifiche previste nel presente Capitolato Speciale, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, a norma dell'articolo 97 comma 8 del d.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque

Pertanto RSM sottoscriverà l'AQ con i due operatori che avranno offerto i migliori due ribassi unici percentuali, inferiori alla soglia di anomalia, calcolata a norma dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016.

Sulla base dell'Allegato 2 "Elenco Prezzi Unitari", le macro categorie individuate sono le seguenti.

- A. prezzario Regione Lazio (inerenti opere civili stradali di arredo urbano, con esclusione della parte relativa alla segnaletica stradale non luminosa)
- B. prezzario ANAS (prioritario rispetto agli altri prezzari relativamente alla sola quota parte relativa alla segnaletica stradale non luminosa)
- C. prezzario semafori (inerente alla sola segnaletica luminosa)

Il **ribasso unico percentuale** dovrà essere definito da ciascun concorrente, secondo propria convenienza rispetto Allegato 2 "Elenco Prezzi Unitari ed avendo cura di indicarlo fino alla terza cifra decimale.

6 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Pur potendo variare la ripartizione percentuale di valore presunto tra un intervento realizzativo e l'altro, in ragione della diversa caratterizzazione di ciascun ambito di intervento, la categoria SOA prevalente risulta essere sempre la OG03.

La stazione appaltante si impegna a fornire in esecuzione uno o più ambiti di intervento, secondo contratti applicativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.

Ciascun contratto applicativo potrà essere relativo ad un massimo di 3 ambiti di intervento e non potrà superare l'importo complessivo di 1.100.000,00 Euro (oltre IVA ed oneri). Rispetto al valore massimo previsto per i contratti applicativi, sono definite, ai fini della qualificazione, le classifiche relative a ciascuna Categoria SOA (art. 90 del DPR 207/2010).

Categoria SOA	Valore e classifica di qualificazione	
OG03	1.020.000,00 €	Classifica III – Prevalente, qualificazione obbligatoria, subappaltabile fino al 50%
OS10	80.000,00 €	Classifica I (ovvero requisiti ex art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010) - Scorporabile, qualificazione obbligatoria, subappaltabile
Sommano (Euro)	1.100.000,00 €	-

E' richiesta pertanto, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la qualifica dell'appaltatore per le categorie e classifica sopra indicate.





Come evidenziato nel precedente Capitolo 1, taluni interventi implicheranno attività di adeguamento di impianti semaforici esistenti e la realizzazione di nuovi impianti semaforici. Pertanto, in caso di affidamento di contratti applicativi che prevedono la realizzazione di nuova segnaletica luminosa, l'operatore economico aggiudicatario potrà eseguire direttamente le attività in parola, pur se non in possesso della pertinente attestazione nella Categoria specializzata a qualificazione non-obbligatoria **OS09**, posto che l'attestazione nella Categoria SOA OG3 (con una Classifica III o superiore) – ad esso richiesta quale requisito di capacità tecnica –, gli consentirà di coprire nella prevalente anche l'importo di dette lavorazioni in OS09, e salva, altresì, la possibilità di ricorrere in fase esecutiva al subappalto, per l'intero o per una quota parte della Categoria OS09.

Qualora intenda ricorrere al subappalto per la quota parte delle lavorazioni rientranti nella Categoria SOA OS09, in ciascuno dei contratti applicativi che la prevedono, l'operatore concorrente dovrà espressamente dichiarare tale intenzione in sede di offerta, compilando la corrispondente sezione del DGUE.

7 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere oggetto dell'Accordo Quadro possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori,

- A. realizzazione di opere civili stradali
- B. realizzazione di opere di arredo urbano
- C. realizzazione di nuova segnaletica luminosa;
- D. realizzazione di nuova segnaletica non luminosa

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie configurazioni di segnaletica stradale sono indicate negli elaborati grafici di progetto allegati ai contratti applicativi, nonché dalle prescrizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Le principali lavorazioni tipo sono:

A. OPERE CIVILI STRADALI

- Demolizione e ripristino tratti di pavimentazione stradale;
- Demolizione e ripristino tratti di pavimentazione marciapiedi;
- Realizzazione allargamenti marciapiedi in area di intersezione e/o riprofilatura cigli laterali;
- Realizzazione o sistemazione di scivoli per disabili, anche con lavorazioni in loco;
- Messa in quota chiusini, adeguamento caditoie e/o bocche di lupo;
- Adeguamento degli impianti di fermata del TPL;
- Rifacimento ed adeguamento degli spartitraffico;
- Ripristino dei marciapiedi con l'utilizzo di cigliature in travertino od in granito, con dimensioni cm. 25 X 25 adeguandosi comunque al tipo ed alle dimensioni delle cigliature esistenti in loco;

B. OPERE DI SISTEMAZIONE ED ARREDO:

- Installazione parapetonali e dissuasori di sosta;





- Installazione cordoli e/o pedane in materiali plastici riciclati;
- Installazione di elementi di arredo urbano (panchine, cestini, fioriere, ecc.);
- Realizzazione di sistemazioni a verde puntuali con o senza sistemi di irrigazione.

C. SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA

- Realizzazione delle opere civili necessarie alla predisposizione del nuovo impianto semaforico e/o di segnalamento luminoso: cavidotti e plinti per alloggiamento dei sostegni;
- Installazione dei sostegni semaforici;
- Installazione di delineatori speciali d'ostacolo con lampeggiante led
- Installazione dei portali per l'installazione dei segnali bifacciali di "passaggio pedonale" con ottica a Led;
- Passaggio di tutti i cavi necessari al corretto cablaggio funzionale di tutte le periferiche presenti nell'impianto semaforico, al fine del loro corretto funzionamento;
- Installazione di lanterne a tecnologia LED con marcatura CE secondo norme EN 12638/2015;
- Installazione, dove previsto dal progetto, di lanterne ad 1 colore a tecnologia LED con marcatura CE secondo norme EN 12638/20154;
- Installazione dei dispositivi acustici per non vedenti;
- Installazione del regolatore semaforico completo di ogni apparecchiatura, con relativo cablaggio delle alimentazioni elettriche, uscite di potenza e di tutte le necessarie connessioni destinate a garantire il corretto funzionamento delle medesime;
- Programmazione del regolatore semaforico secondo il diagramma di fasatura fornito dalla Direzione Lavori;
- Messa in funzione dell'impianto e eventuali interventi di tarature e messa a punto della regolazione;
- Centralizzazione di impianti semaforici.

D. SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

- SEGNALETICA ORIZZONTALE CORRENTE: realizzazione marginatori e linee di mezzera;
- SEGNALETICA ORIZZONTALE PUNTUALE: realizzazione di frecce di indicazione di qualunque dimensione, linee di attestamento semaforico, strisce di attraversamenti pedonali, isole spartitraffico, box di fermata delle linee di trasporto pubblico, ecc.;
- SEGNALETICA STRADALE CATARIFRANGENTE: fornitura in opera di "occhi di gatto", "brillo", ecc.;
- SEGNALETICA VERTICALE: fornitura e posa in opera di paline di sostegno dei cartelli stradali;





8 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

I servizi richiesti non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati nel corso dello svolgimento dell'Accordo Quadro, in base alle singole esigenze formalmente comunicate a RSM da Roma Capitale.

Per la scelta degli operatori economici (OE) cui affidare le singole prestazioni, RSM procederà a propria discrezione, secondo le necessità del momento, fatto salvo che, in caso di utilizzo dell'intero importo a base d'asta dell'Accordo Quadro (AQ) e gli OE affidatari siano 2, verranno garantite le seguenti quote minime:

- primo: assegnazione prestazioni non inferiori al 50% dell'importo dell'AQ;
- secondo: assegnazione prestazioni non inferiori al 25% dell'importo dell'AQ;

In ogni caso, saranno comunque affidati contratti applicativi nel rispetto della graduatoria di aggiudicazione.

L'Accordo Quadro (AQ) sarà aggiudicato anche in caso di presenza di 1 solo OE ammesso.

Il valore di ogni singolo affidamento, nell'ambito del presente Accordo Quadro, verrà determinato nel rispetto delle modalità di esecuzione previste dal presente Capitolato Speciale e calcolato sulla base del computo metrico estimativo parte integrante del progetto esecutivo, applicando il costo dell'attività al netto dello sconto offerto in sede di gara dallo specifico affidatario.

Il soggetto individuato dovrà accettare formalmente l'incarico entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento.

Ricevuta l'accettazione formale dell'incarico, Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. considererà il contratto applicativo aggiudicato e sarà quindi emesso il relativo ordinativo che riporterà i seguenti elementi:

- l'importo dell'attività;
- i riferimenti di commessa;
- l'ambito territoriale interessato dalle attività;
- la tipologia delle attività richieste;
- le modalità e tempi di esecuzione;
- codici CUP e CIG.

Un singolo contratto applicativo potrà corrispondere:

- ad un massimo di 3 (tre) ambiti di intervento;
- ad un minimo di 1 (uno) ambito di intervento;
- ad un importo massimo di 1.100.00,00 Euro;
- ad un importo minimo di 30.00,00 Euro.

Il limite minimo di importo suddetto potrà essere derogato per particolari esigenze operative in fase di esecuzione.

L'Aggiudicatario prende atto del fatto che la stipula contrattuale dei contratti applicativi è eventuale e dipende dalle direttive fornite dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e RSM. Prima dell'affidamento del singolo contratto applicativo, RSM si riserva la possibilità di anticipare al soggetto individuato, anche per le vie brevi, una bozza del contratto applicativo.





9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro e ciascun contratto applicativo, sono soggetti all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

9.1 OSSERVANZA DEL C.S.A. E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'accordo quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) ed in tutti i documenti allegati, parte integrante dello stesso.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

9.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

In particolare l'appaltatore è tenuto all'osservanza, a titolo indicativo e non esaustivo, delle seguenti normative:

- D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S." e s.m.i.;
- D.M. LLPP 31.03.1995 n. 1584 "Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali".
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- D.M. del Min. LL.PP. del 5/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e s.m.i.;
- D.M. del Min. LL.PP. del 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni" e s.m.i.;
- Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 21 del 16/04/2015 - "Approvazione Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano relativo al territorio urbanizzato di Roma Capitale";
- D.M. n. 236 del 14/06/1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e





dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

- Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, approvato il 22 marzo 2021, con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina (DAC) n.17;
- “Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti 2 destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale” detto brevemente “Regolamento Scavi”, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 31 marzo 2016 e successivamente Integrato e modificato con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 70 del 13 luglio 2021; Con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 199 del 4 settembre 2020, è stato approvato il Disciplinare Tecnico allegato al summenzionato Regolamento, integrato dai Capitoli 2 e 3, nonché lo Schema di Convenzione di cui all'art. 6, comma 6, del Regolamento Scavi, successivamente modificato con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 258 del 14 ottobre 2021
- Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio, Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2.

9.3 COPERTURE ASSICURATIVE

Per ciascun contratto applicativo, a norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato al pari dell'importo dei lavori. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è di 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila/00) di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

9.4 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è consentito con riferimento a ciascun contratto applicativo ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

In sede di offerta il concorrente dovrà formalmente indicare l'intenzione di sub-appaltare le lavorazioni relative alla segnaletica stradale luminosa (SOA OS9), qualora queste dovessero essere presenti all'interno di uno dei contratti applicativi, e alle Categorie SOA OG03 e OS10, di cui l'appalto si compone.





9.5 RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'APPALTATORE

Le assicurazioni stipulate dall'Appaltatore non limiteranno in alcun modo le sue responsabilità a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge; pertanto l'appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

10 CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula dei singoli contratti applicativi, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.





L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato nei vari contratti applicativi.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In considerazione delle diverse località interessate, qualora mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Per ciascun contratto applicativo, in caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.





L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei





verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia entro 10 gg. dalla fine degli accertamenti, il certificato attestante la avvenuta ultimazione dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 gg. per il completamento di lavorazioni marginali, di piccola entità e che non pregiudicano l'uso e la funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di detto termine, determina l'inefficacia del certificato di ultimazione con la conseguente necessità di redazione di nuovo certificato.

10.1 DIRETTORI OPERATIVI E ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, data la complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori è coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere. In tal proposito, è stato costituito un "ufficio di direzione dei lavori" ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaboreranno con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i compiti di cui all'art. 101 comma 4.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

Gli ispettori rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati i compiti di cui all'art. 101 comma 5.





Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

- verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- accertamento delle contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
- segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

10.2 PENALI

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori del contratto applicativo, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1,0 per mille (diconsi uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale relativo al singolo contratto applicativo.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'esecutore, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale dell'accordo quadro.





10.2.1 Inosservanza della normativa vigente in materia di aperture cavi

Per ogni verbale e/o sanzione economica pervenuta a RSM da parte degli Enti competenti a fronte di abusi, irregolarità e/o non corretta esecuzione delle attività da parte dell'Appaltatore o di suoi subappaltatori autorizzati, oltre al pagamento della sanzione, l'Appaltatore sarà soggetto alla penale di € 520,00 (EURO cinquecentoventi/00) per ogni sanzione comminata.

10.2.2 Inosservanza delle disposizioni della D.L. e del Coordinatore per la Sicurezza

Per qualunque inosservanza di quanto disposto nelle modalità di esecuzione delle attività, comprese quelle rilevate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sarà applicata una penale di € 520,00 (EURO cinquecentoventi/00) ad inosservanza, sempreché non vi sia stata una causa di forza maggiore e ciò ad insindacabile giudizio della D.L...

10.2.3 Mancato rispetto degli oneri dell'appaltatore

Per inadempienze rispetto a quanto previsto al paragrafo 9.15 verrà applicata una penale pari allo 0,0025% riferito all'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione della D.L..

10.3 CAUSE DI RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

Fatte salve le previsioni contenute nel presente atto, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 Codice Civile, Roma Servizi per la Mobilità risolverà il contratto in essere nei seguenti casi:

- per il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'appalto;
- per una o più violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al precedente art. 8;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 17;
- per una o più violazioni del codice di "Corporate Governance" e del Patto di Integrità di cui al successivo art. 18;
- per il subappalto non autorizzato ovvero per la revoca dell'autorizzazione, a seguito di informativa interdittiva del Prefetto;
- per l'informativa interdittiva del Prefetto relativa all'Appaltatore
- superamento del limite del 10% dell'importo dell'Accordo Quadro relativamente alle penali complessivamente comminate per ritardi rispetto al termine di ultimazione.

RSM si riserva altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro:

- qualora l'ammontare delle penali complessivamente applicate in un singolo contratto applicativo superi il 10% dell'importo complessivo del contratto applicativo;
- qualora l'ammontare delle penali complessivamente applicate superi il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro;





- per grave inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'Accordo Quadro ovvero del singolo contratto applicativo, qualora RSM abbia contestato l'inadempimento assegnando un termine per il corretto ed esatto adempimento e detto termine sia decorso inutilmente.

10.4 SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto, per ogni contratto applicativo.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ove disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'avvio lavori, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' (per conto dell'incarico affidatogli da ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI) e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'ing. Luca Avarello;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'ing. Luca Avarello, Responsabile della Direzione Centrale della Mobilità della Soc. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'Ing. Gianfranco Troiano;
- che il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicato all'atto della stipula del contratto;





Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

10.5 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del singolo contratto applicativo verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative





autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore, in corrispondenza di ciascun contratto applicativo, avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga e/o superi la cifra di Euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) o in un'unica soluzione ad ultimazione lavori se l'intero importo del contratto applicativo fosse inferiore ad Euro 200.000,00.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, emesso in corrispondenza di ciascun contratto applicativo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.





10.6 CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco di Roma Capitale, il quale cura la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

10.7 COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori del primo contratto applicativo attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo dell'opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.





È previsto il collaudo in corso d'opera a norma dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e Linee attuative di cui al DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 fatto salvo il collaudo finale di cui sopra.

Scopo del collaudo in corso d'opera è di accertare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali di ogni singolo intervento compreso all'interno di ciascun contratto applicativo.

Nel caso in cui detto collaudo in corso d'opera abbia esito positivo, verrà redatto il "Certificato di collaudo in corso d'opera", lasciando comunque impregiudicato il giudizio definitivo sull'attività, che verrà emesso con il collaudo finale, ed i conseguenti diritti della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui il soggetto incaricato del collaudo intenda assoggettare l'esito positivo del collaudo stesso al recepimento di prescrizioni, il certificato sarà redatto come "Certificato di collaudo in corso d'opera con prescrizioni", dichiarando che le attività sono utilizzabili dalla Stazione Appaltante, ma segnalando le mancanze ed i difetti nei confronti delle attività eseguite e stabilendo un termine entro e non oltre il quale l'Appaltatore dovrà effettuare gli interventi atti ad eliminarli.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per le attività di supporto alle operazioni di collaudo.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine

10.8 RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;





- l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
- l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su qualsiasi struttura portante di notevole importanza statica;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o percorsi pedonali pubblici o privati antistanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- la pulizia quotidiana delle aree di cantiere e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;





- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Per i lavori di realizzazione di nuovi impianti, l'Appaltatore produrrà per detti impianti i seguenti documenti:

Dichiarazione di conformità alle norme vigenti contenente:

- descrizione dell'impianto e sua ubicazione;
- descrizione delle lavorazioni eseguite;
- relazione tipologica dei materiali utilizzati;
- controlli effettuati per assicurarsi della sicurezza degli impianti prima della messa in esercizio;
- la misurazione di terra dell'impianto;
- relazioni di calcolo delle opere civili;
- certificazioni impianto

Elaborati grafici:

- Planimetria in scala con configurazione topografica dei luoghi, con disposizione e numerazione del materiale di superficie, il diagramma di fasatura e gli schemi dei movimenti;
- Stessa planimetria precedente ma riportante il solo tracciato e le indicazioni delle opere civili (canalizzazioni, pozzetti, basamenti, spire, percorsi tattili e scivoli);





- Disegni quotati dei plinti dei pali a sbraccio e delle paline.
- Disegni di pali a sbraccio con riportate le misure.
- Schema di cablaggio dell'impianto;
- Schema unifilare dell'impianto elettrico, compreso di calcoli elettrici
- Entro 5 giorni dal termine dei lavori dovrà essere presentata la planimetria con riportate tutte le misurazioni necessarie per la stesura dei documenti contabili;
- Per gli impianti APL la misura del valore di luminosità del segnale sul piano stradale espressa in Lux.

Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere firmata dal Responsabile Tecnico del Servizio.

Inoltre dovrà:

- Redigere a semplice richiesta, e sulla base degli elementi che saranno forniti da RSM, sia i diagrammi di fasatura, che i diagrammi di coordinamento delle apparecchiature di comando semaforico, nonché ogni altro rilievo elaborato ed elementi di qualsiasi impianto, occorrenti per la certificazione degli atti legali relativi agli eventuali sinistri stradali, a danni al patrimonio o a quant'altro.
- Fornire il personale degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi di traffico, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, di verifica delle misurazioni contabili e verifica delle attività.
- Sostenere tutte le spese occorrenti per eseguire prove, esperimenti e verifiche di qualsiasi genere ed in qualsiasi località e/o laboratori intesi a riconoscere la qualità dei materiali e delle opere eseguite, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso speciale per questi titoli, né alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi nelle attività, in dipendenza delle suddette prove.

Adottare tutti i provvedimenti, gli accorgimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette alle attività e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, provvedendo altresì:

- alle segnalazioni anche con dispositivi provvisori necessari a regolare il traffico durante l'esecuzione delle attività, per il rispetto del vigente Codice della Strada in materia di sicurezza del traffico e delle vigenti leggi e normative in materia di sicurezza sui cantieri;
- all'apposizione dei cartelli indicanti lavori in corso, con esplicite diciture della natura degli stessi, durante l'esecuzione delle attività concernenti interventi per impianti esistenti, qualora si renda necessario lo spegnimento degli impianti stessi;
- alle opere provvisorie per lasciare l'accesso alle botteghe, passi carrabili, durante l'esecuzione delle attività;
- al trasporto, immagazzinamento e custodia di tutti i materiali rimossi ed eventualmente reimpiegabili su valutazione della DL;
- provvedere all'immediato smaltimento dei rifiuti individuando ed utilizzando idonee discariche. Il trasporto dei materiali di rifiuto ed il loro collocamento nelle discariche dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente.
- Garantire la continua disponibilità per tutta la durata dell'appalto delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per l'esecuzione di tutte le attività commissionate compresi i ripristini stradali anche del tipo





provvisorio, la disponibilità di attrezzatura officina e laboratorio comprese le attrezzature ed apparecchiature specifiche che risultino necessarie per l'esecuzione delle attività anche se tale necessità è dovuta a particolari situazioni o circostanze.

- Sostenere gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche, da deviare o non, nel luogo del lavoro, nonché al loro sostegno, se necessario, durante le attività. Sostenere gli oneri per possibili interferenze dovute alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per le eventuali attività di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici - amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti. Sostenere gli oneri relativi all'esecuzione di cavi di indagini preliminari, da effettuare anche a mano, per accertare l'ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS. di cui sopra, nonché i rilievi, con l'ausilio anche di idonea strumentazione, atti all'individuazione di manufatti, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, fognatura ecc. esistenti nelle aree di lavoro. Sostenere gli oneri per lo svolgimento di tutte le attività occorrenti, in sede di esecuzione degli stessi nelle zone da ristrutturare, per individuare l'esistenza di manufatti, canalizzazioni ed in genere di altri impianti esistenti, interferenti con le attività da realizzare. Sostenere integralmente gli oneri per l'assistenza di archeologi qualora richiesta dalla Sovrintendenza Archeologica di Roma, e dall'agronomo se richiesto dal Dipartimento dell'Ambiente di Roma Capitale. L'appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi genere derivanti dalla interruzione accidentale delle reti impiantistiche provocata dalle proprie attività. In caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici, elettrici, impianti ferroviari ecc. l'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione oltre che alla D.L., anche alla società esercente di tali servizi che potrà eseguire le attività di riparazione addebitandone la spesa all'Appaltatore.
- Gli oneri derivanti dal mantenimento in esercizio di tutti gli eventuali servizi esistenti nel sottosuolo (ivi compresi i condotti fognari, i cavi Telecom, ENEL, ACEA etc.), di superficie ed aerei, per i quali non è previsto lo spostamento.
- Detti servizi non dovranno esser rimossi, sospesi od interrotti, neppure temporaneamente o in parte, e ne dovrà esser assicurata la continua efficienza. Resta inoltre a carico dell'Appaltatore l'eventuale onere di interfacciarsi con il personale preposto delle suddette Società di Servizio, per le relative segnalazioni di guasto, interferenze, etc., dandone comunque comunicazione alla D.L.. Comunque, se per colpa dell'Appaltatore durante il corso delle attività si rendesse necessario, ad insindacabile giudizio della D.L., lo spostamento, la rimozione, la sistemazione provvisoria e la relativa risistemazione definitiva di detti servizi, nonché delle opere stradali interessate, nulla sarà dovuto all'Appaltatore, intendendosi gli oneri relativi posti a suo carico. Saranno altresì a suo carico anche tutte le spese, imputabili a sue azioni, sostenute dalle Società proprietarie e concessionarie di detti servizi, nonché i danni che fossero conseguenti al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore medesimo del costante ed efficiente mantenimento dei servizi di cui trattasi.
- Gli oneri per le attività effettuate in soggezione di traffico ed in ore notturne.
- L'onere per la fornitura e l'impiego di strutture provvisorie (lamieroni d'acciaio od impalcati provvisori) per consentire durante l'esecuzione delle attività - in caso di necessità - il transito viario su scavi aperti.





- Gli oneri per la predisposizione di presidi provvisori necessari per il mantenimento in sicurezza dei luoghi adibiti al passaggio del pubblico (luci provvisorie, passerelle pedonali ecc.).
- Gli oneri derivanti dalla applicazione delle norme in materia di sicurezza.
- Dovrà stoccare temporaneamente presso un proprio magazzino i materiali non più riparabili, fino alla verifica in contraddittorio con la DL delle quantità. La frequenza di tali verifiche verrà definita congiuntamente. Solo dopo la verifica l'Appaltatore potrà procedere alla rottamazione dei materiali nel rispetto delle normative vigenti.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui al par. 1.3 del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

10.9 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa di improprio, tardivo o mancato intervento, nonché a causa della realizzazione delle attività oggetto del presente appalto, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo di idonee polizze assicurative, secondo quanto più particolarmente riportato nel paragrafo successivo.

Gli oneri per il ripristino di opere o il risanamento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancati o tardivi o inadeguati interventi e/o assunzioni dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore sarà responsabile verso RSM., verso terzi e verso gli utenti, di eventuali danni alle canalizzazioni di pubblici servizi esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, procurati sia nel corso dell'esecuzione delle attività o comunque a queste ultime collegate.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature, beni comunali o di privati, RSM. si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare RSM da qualunque pretesa, azione, domanda, od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta dello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. Qualora pervengano a RSM verbali e sanzioni economiche per abusi, irregolarità e/o non corretta esecuzione delle attività da parte dell'Appaltatore o di suoi sub-appaltatori autorizzati, l'Appaltatore provvederà immediatamente al pagamento della sanzione e sarà soggetto all'applicazione della relativa penalità prevista nel presente Capitolato.





L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM. in relazione ad incidenti e fatti connessi con lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del c.p.c., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del c.p.c., anche in corso d'istruttoria, dietro semplice invito rivoltagli mediante lettera raccomandata.

Qualora l'Appaltatore non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione, gli verrà applicata una penale pari a € 15.000,00 (EURO quindicimila/00), che gli verrà trattenuta dal primo pagamento in suo favore.

L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere RSM, tutte le spese a quest'ultima addebitate.

L'Appaltatore s'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme da RSM eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che RSM non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di RSM stessa.

Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutte le attività, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alle attività, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.

10.10 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Per tutta la durata delle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in Roma.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termine, ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dalla D.L. o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle attività oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta nel contratto di appalto ovvero nel caso di consegna sotto le riserve di legge a mezzo di dichiarazione scritta resa nel verbale di consegna.

Ogni cambiamento di domicilio nel corso dell'Appalto dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata, con un mese di anticipo.

10.11 ASSICURAZIONE

L'Appaltatore dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, incluse





le opere provvisoriale, verificatesi durante il corso delle attività. La polizza assicurativa per danni, c.d. del tipo C.A.R. (Polizza "tutti i rischi sul costruttore") avrà un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi € un milione cinquecento mila/00) ed una durata estesa dalla data del verbale di consegna attività, fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità.

La polizza dovrà inoltre comprendere apposita assicurazione R.C. verso terzi con un massimale pari ad € 5.000.000,00 (diconsi € cinque milioni/00).

Le assicurazioni stipulate dall'Appaltatore non limiteranno in alcun modo le sue responsabilità a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge; pertanto l'appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

10.12 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

10.13 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

Le materie provenienti da scavi e/o demolizioni, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

10.14 RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.





Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

10.15 RISERVE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

10.15.1 Riserve

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

10.15.2 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

10.16 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto, diminuiti del ribasso d'asta offerto in sede di gara. Essi compensano:

circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;





circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

10.17 PERIODO DI GARANZIA

Il periodo di garanzia delle attività eseguite sarà di 24 mesi interi dalla data dell'accertamento favorevole di ogni singolo intervento compreso all'interno di ciascun contratto applicativo ed in ogni caso a partire dal trentunesimo giorno seguente l'esecuzione finale delle attività da garantire.

Durante il periodo di garanzia il fornitore si dovrà far carico:

A. di tenere indenne la Stazione Appaltante contro tutti i danni materiali e diretti agli impianti e sistemi realizzati - non imputabili a terzi ovvero a forza maggiore o a caso fortuito - inclusi gli interventi per la loro riparazione. Detta garanzia dovrà coprire almeno i danni causati da difetti di fusione, vizi di materiali, errori di fabbricazione, errori di montaggio di tutti gli elementi e dei componenti elettromeccanici forniti, e i relativi interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento;

B. di provvedere, a proprie spese, alla riparazione o sostituzione di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale, per difetto di lavorazione, per errori di fabbricazione o per imperfetto montaggio, si dimostrassero difettose;

C. di provvedere, a proprie spese, all'invio da e per la sede operativa del manutentore attraverso un corriere scelto dal fornitore di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale, per difetto di lavorazione, per errori di fabbricazione o per imperfetto montaggio, si dimostrassero difettose. Il componente inviato in riparazione dovrà essere riconsegnato alla sede operativa del manutentore riparato o sostituito entro dieci giorni dalla ricezione del pezzo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da incidenti procurati da terzi, individuati ed accertati da verbale della Polizia Municipale o Polizia Stradale o comunque documentati, da calamità naturali (compresi quelli dovuti a scariche atmosferiche), da furti e da atti vandalici.

Relativamente ai dispositivi di campo, la garanzia non dovrà comprendere le attività di smontaggio e rimontaggio dei componenti, che saranno effettuate dal personale della ditta che gestisce la manutenzione delle infrastrutture.





Provvederà inoltre alla sistemazione dei ripristini stradali che risultassero non regolarmente ricostituiti entro i termini stabiliti dalla DL. Trascorso inutilmente tale termine qualora RSM avesse eseguito a propria cura le riparazioni, le relative spese, calcolate come da "Regolamento Apertura Cavi Stradali", verranno addebitate all'Appaltatore inadempiente; qualora, per motivi di urgenza, si dovesse rendere necessario su impianti ormai in esercizio un intervento da parte di RSM., le spese sostenute (mano d'opera, materiali, etc.) saranno addebitate all'Appaltatore ai prezzi di Capitolato unitamente ad una maggiorazione in danno.

Il periodo di garanzia in tali casi, inizierà nuovamente a decorrere dalla data delle avvenute riparazioni e sostituzioni.

11 REQUISITI DEI MATERIALI E PRESCRIZIONI TECNICHE

La segnaletica presente sul tracciato stradale, deve essere conforme a quanto stabilito dalle seguenti normative:

- D.Lgs. 30.04.1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120 e ss.mm.ii.
- D.P.R. 16.12.1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.
- D.M. LLPP 31.03.1995, "Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali".
- Per le specifiche di dettaglio si rimanda al documento allegato "REQUISITI DEI MATERIALI E PRESCRIZIONI TECNICHE"

12 ELENCO ELABORATI

Costituiscono parte integrante del presente capitolato, i seguenti allegati:

- Allegato 1: Relazione tecnica: requisiti dei materiali e prescrizioni tecniche
- Allegato 2: Elenco prezzi unitario
- Allegato 3: Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
- Allegato 4: elaborati grafici tipologici

